



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 10/01/2023

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: SUAP

**OGGETTO: PROROGA AL 30 GIUGNO 2023 DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 34 del 14/11/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO;

VISTO l'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020, che testualmente recita:

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

VISTO l'art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 5, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni con Legge 176 del 18 dicembre 2020, che testualmente recita:

*5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991,*

*non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

VISTO l'art. 3 quinquies (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9 -ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.";*

VISTO l'art.1, comma 706, della L. n.234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che testualmente recita:

*"706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022".*

VISTO l'art. 10 ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 che recita:

*1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.*

*2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.*

RICHIAMATA la delibera G.C. n.54 del 28/05/2020, "Criteri ed indirizzi operativi relativi all'occupazione suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)";

DATO ATTO che, con le modalità previste dalla delibera G.C. n.54 del 28/05/2020 e dalla delibera G.C. n.64 del 23/04/2021:

➤ sono state rilasciate n.18 autorizzazioni,

➤ sono state presentate n.10 scia,

per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la propria determinazione n. 502 del 04/10/2022 con cui sono state prorogate al 31 dicembre 2022 le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RICHIAMATA la delibera G.C. n.54 del 05/04/2022, "TRIBUTI COMUNALI: CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MODALITA' DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2022";

VISTO l'art. 40 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il regime semplificato per la concessione delle occupazioni temporanee di suolo pubblico per l'emergenza Covid, di cui all'art. 9 ter comma 5 del DL 137/2020 convertito in L. 176/2020;

Dato atto che la legge di Bilancio dello Stato 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 815 dispone che: *"All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »"*

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della suddetta normativa e di prorogare al 30 giugno 2023 le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020;

#### DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di prorogare al 30 giugno 2023, senza necessità di emanare ulteriori atti autorizzativi, le concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'art.109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con Legge 126 del 13 ottobre 2020;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE  
PERRONE VALENTINA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

**Determinazione N. 25 del 10/01/2023**

**OGGETTO:** PROROGA AL 30 GIUGNO 2023 DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

11/01/2023

Il Responsabile del Servizio Ragioneria  
(CESARI FRANCESCO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.  
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)